

Con la sentenza n.16089/2014 la Cassazione ha chiarito che nel passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e così pure per la riduzione del tempo parziale stesso, serve il consenso scritto del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 61/2000. In questo caso non vale la regola in base alla quale i contratti o gli accordi collettivi sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda anche se non iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie.

Sent. Cass. n. 16089 del 14/07/2014

(fonti:

CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto;

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)